



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **749**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Comunità e il Territorio Val d'Adige sono tenuti a rispettare nell'applicazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, relativa agli interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e comportante modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, a decorrere dal 1° luglio 2013, nonché individuazione degli importi spettanti agli stessi.

Il giorno **19 Aprile 2013** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

ALBERTO PACHER

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, promuove ed attua specifici interventi in materia di edilizia abitativa per favorire il miglioramento della qualità di vita, agevolare il mantenimento o il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare o nel rispettivo ambiente sociale e consentire il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative dei soggetti anzidetti.

Possono accedere ai benefici di detta legge le persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento nonché richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare le persone anzidette.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii., ha approvato la disciplinata attuativa di detta norma ed in particolare al Titolo III i criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 6 concernente "Interventi a favore dei privati" che prevede siano i comprensori e i due Comuni di Trento e Rovereto a concedere i contributi per il risanamento dell'alloggio dove il soggetto ultrasessantacinquenne o la persona affetta da disabilità dimora o si impegna a dimorare abitualmente.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stato completato il trasferimento ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, delle funzioni amministrative in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, in attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del c. 4 dell'art. 8, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", e con deliberazione n. 3024 di data 30 dicembre 2011 sono stati individuati i livelli essenziali da rispettare da parte delle Comunità e del Territorio Val d'Adige nel corso del 2012 per la concessione dei contributi di cui alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 al fine di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità.

Con la sopra citata deliberazione n. 3024 del 2011 la Giunta provinciale ha confermato di considerare, quali livelli essenziali che devono essere rispettati dalle Comunità e dal Territorio Val d'Adige, i principi stabiliti nei criteri attuativi della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, approvati con deliberazione n. 7946/1991 e ss.mm. e ii., con le eccezioni che seguono:

- per la formazione delle graduatorie di merito le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono determinare, in base alle loro politiche territoriali abitative e sociali, alle voci elencate al comma 1 dell'art. 23 "Criteri per la formazione della graduatoria" l'intervallo di punteggi diversi da quelli ivi stabiliti;
- le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono fissare, nei limiti degli stanziamenti loro attribuiti, una spesa massima ammissibile e delle percentuali di contributo maggiori di quelle previste rispettivamente al punto 2.2.1.f "Interventi di risanamento a favore di persone anziane dell'allegato parte integrante concernente "Piano pluriennale 2004-2008 in materia di edilizia abitativa in conformità allo standard AA1000 (AccountAbility 1000) della

deliberazione n. 1793 di data 6 agosto 2004 e all'art. 25 della deliberazione n. 7946/1991.

Considerato inoltre che spesso gli anziani, pur non essendo riconosciuti invalidi e pertanto non potendo accedere ai contributi di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento", hanno limitazioni fisiche accertate in sede di valutazione medica e sociale che determinano l'opportunità di interventi sull'alloggio nel quale vivono per un'adeguata fruibilità dello stesso, anche in attuazione dell'Ordine del Giorno n. 64 del 14 dicembre 2011, approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ha stabilito che le Comunità e il Territorio Val d'Adige nel 2012 accolgano prioritariamente le domande di contributo che coinvolgano interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 dei criteri sopra citati di cui alla deliberazione n. 7946/1991. Per questa tipologia di interventi la Giunta provinciale ha stabilito che la spesa massima ammissibile non sia inferiore al 50% del limite massimo a metro quadrato di costruzione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'art. 64 dell'allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Ritenuto di modificare i precedenti criteri anche in riscontro alla richiesta, formulata dalle Comunità/Territorio Val d'Adige, della possibilità di fissare criteri di calcolo della spesa da ammettere a contributo in grado di rispondere in modo più adeguato alle esigenze degli anziani che vivono sul territorio di competenza.

Si propone peraltro di prevedere che la spesa massima ammissibile non possa essere superiore a 31.000,00 euro. Da questo limite massimo sono esclusi gli interventi per adeguamenti e sussidi per i quali si propone una spesa massima ammissibile pari ad euro 25.000,00.

Considerato inoltre che si rende necessario introdurre la valutazione della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dei richiedenti, in sostituzione di quella del reddito convenzionale, si propone di stabilire che possano accedere ai contributi i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore ICEF non superiore allo 0,42, calcolato con le modalità previste dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1722 dell'8 agosto 2012 integrate dal punto 3 lettera a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 di data 30 ottobre 2012 relativo agli interventi per eventi straordinari. Il nucleo familiare da considerare ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF è il nucleo che abiterà l'alloggio dopo la fine dei lavori.

Visto quanto sopra, non possono più essere applicate le percentuali di contributo previste all'art. 25 della deliberazione n. 7946/1991 che erano strettamente collegate al reddito del richiedente. Si propone pertanto di autorizzare le Comunità e il Territorio Val d'Adige ad individuare le percentuali di contributo della spesa da ammettere nel limite massimo del 90%.

Considerato peraltro che le Comunità e il Territorio Val d'Adige stanno raccogliendo le istanze per il corrente anno, si propone di stabilire che i livelli essenziali previsti nella deliberazione n. 3024 di data 30 dicembre 2011 continuano a trovare applicazione con riferimento alle istanze presentate alle stesse ai sensi della

legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, fino al 30 giugno 2013, mentre i nuovi criteri trovano applicazione per le domande raccolte dal 1° luglio 2013.

Cambiando le modalità di valutazione dei richiedenti non è più possibile aggiornare semestralmente le graduatorie come previsto dalle attuali disposizioni. Pertanto le eventuali istanze, presentate entro il 30 giugno 2013 e non finanziabili per mancanza di risorse, dovranno essere ripresentate dagli interessati con allegata esclusivamente la documentazione necessaria per il loro inserimento nella graduatoria successiva e la valutazione secondo i nuovi criteri.

A decorrere dal 1° luglio 2013 saranno approvate graduatorie semestrali ed eventuali istanze non finanziabili per mancanza di risorse saranno inserite automaticamente nella graduatoria successiva, eventualmente integrate con la necessaria documentazione.

Considerate le risorse disponibili sul capitolo 654050 si ritiene che possa essere destinato alla gestione della l.p. 16/90 un importo pari ad euro 3.500.000,00 (di cui 2 milioni a carico dell'esercizio 2013 e 1,5 milioni a carico dell'esercizio 2014) che si propone di distribuire con le stesse modalità previste per il 2012 e precisamente: una quota, pari al 50%, in base alla popolazione anziana residente su ogni territorio al 1° gennaio 2012 e la rimanente quota in base all'incidenza percentuale della media della spesa storica sostenuta dagli enti delegati negli anni dal 2006 al 2010 sulla spesa media complessiva. Per le nuove Comunità (Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Valle dei Laghi, Comunità Rotaliana-Konigsberg, Comunità della Paganella, Territorio Val d'Adige per i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga e Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri) il calcolo è stato fatto in base alla percentuale di incidenza della spesa storica sostenuta dagli enti di origine delle stesse e la popolazione anziana residente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- vista la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1;
- vista la propria precedente deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii.;
- viste le proprie precedenti deliberazioni n. 1793 di data 6 agosto 2004 e n. 3024 di data 30 dicembre 2011;
- visto il parere del Servizio Semplificazione amministrativa di cui alla nota prot. n. 145694 di data 12 marzo 2013;
- visto il parere del Dipartimento Affari finanziari di cui alla nota prot. n. 145654 di data 12 marzo 2013;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta di data 27 marzo 2013;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

- 1) di stabilire che i livelli essenziali previsti nella deliberazione n. 3024 di data 30 dicembre 2011 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande presentate alle Comunità/Territorio Val d'Adige ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, fino al 30 giugno 2013;
- 2) di stabilire che le Comunità e il Territorio Val d'Adige, quali titolari delle funzioni amministrative in materia di edilizia abitativa agevolata, nella concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, sono tenuti a rispettare, con riferimento alle domande raccolte dal 1° luglio 2013, quali "livelli essenziali" ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, i criteri già fissati con propria precedente deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii., con le eccezioni previste al successivo punto 3);
- 3) di stabilire che le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono:
 - a) determinare, in relazione a ciascun parametro di cui al comma 1 dell'art. 23 "Criteri per la formazione della graduatoria" l'intervallo di punteggi per la formazione delle graduatorie ritenuto adeguato alle rispettive politiche territoriali sociali e abitative, considerando che il punteggio massimo non può essere superiore a 53 punti;
 - b) individuare criteri di calcolo della spesa da ammettere a contributo in grado di rispondere in modo più adeguato alle esigenze degli anziani che vivono sul territorio di competenza;
 - c) individuare delle percentuali di contributo della spesa da ammettere nel limite massimo del 90%;
- 4) di prevedere, quali ulteriori livelli minimi che le Comunità e il Territorio Val d'Adige sono tenute a rispettare:
 - a) che accolgano prioritariamente le domande di contributo che coinvolgono interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 dei criteri attuativi della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 7946/1991;
 - b) che ammettano a finanziamento solo le domande presentate da soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore ICEF non superiore allo 0,42, calcolato con le modalità previste dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1722 dell'8 agosto 2012 integrate dal punto 3 lettera a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 di data 30 ottobre 2012 relativo agli interventi per eventi straordinari. Il nucleo familiare da considerare ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF è il nucleo che abiterà l'alloggio dopo la fine dei lavori;
 - c) che la spesa massima ammissibile non possa essere superiore a 31.000,00 euro, esclusi gli interventi per adeguamenti e sussidi per i quali la spesa massima ammissibile è pari ad euro 25.000,00;

- 5) di prevedere che non venga più valutato il reddito convenzionale del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il contributo;
- 6) di stabilire che le eventuali istanze presentate entro il 30 giugno 2013, non finanziabili per mancanza di risorse, devono essere ripresentate dagli interessati con allegata esclusivamente la documentazione necessaria per il loro inserimento nella graduatoria successiva e valutate secondo i nuovi criteri;
- 7) di prevedere che a decorrere dal 1° luglio 2013 siano approvate graduatorie semestrali ed eventuali istanze non finanziabili per mancanza di risorse siano inserite automaticamente nella graduatoria successiva, eventualmente integrate con la necessaria documentazione;
- 8) di stabilire che alle Comunità e al Territorio Val d'Adige per la gestione in titolarità delle funzioni di competenza di cui alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, sarà assegnato per l'esercizio 2013 l'importo individuato con le modalità indicate in premessa e riportato, a fianco di ogni singolo ente, nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 9) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del servizio competente in materia di edilizia abitativa agevolata l'assegnazione alle Comunità e al Territorio Val d'Adige degli importi individuati nell'allegato A) che complessivamente ammontano ad euro 3.500.000,00 che per 2 milioni sono a carico dell'esercizio 2013 e per 1,5 milioni a carico dell'esercizio 2014;
- 10) di dare atto che la previsione di spesa, del capitolo 654050 per l'esercizio 2014 supera il 50% dello stanziamento, ma è essenziale per permettere alle Comunità e al Territorio Val d'Adige di raccogliere e finanziare le domande di contributo che vengono presentate alle stesse nel corso del corrente anno ai sensi della legge provinciale n. 16 del 1990 e garantire così il completamento delle opere previste nelle domande medesime che possono avere durata pluriennale;
- 11) di stabilire che gli importi individuati nell'allegato A) potranno eventualmente essere integrati nel caso che nel corso del 2013 si rendessero disponibili sul capitolo 654050 ulteriori risorse per il finanziamento della legge provinciale n. 16/1990;
- 12) di autorizzare le Comunità e il Territorio Val d'Adige a sospendere la raccolta delle istanze e delle segnalazioni per il tempo necessario all'adozione di eventuali nuovi criteri in attuazione del presente provvedimento;
- 13) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

MLM